

RICHIESTA DI PREVENTIVO - LETTERA DI INVITO PER AFFIDAMENTO DIRETTO

Spettabile impresa

Corsico, 18 aprile 2025 d.C.

Oggetto: procedura di affidamento diretto, di cui all'articolo 50, 1° comma, lettera b), del decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023, del contratto per la fornitura e posa in opera dell'arredo dei locali adibiti alla farmacia comunale 4, sita in via Ferdinando Magellano 5 - Molinetto di Lorenteggio – a Corsico (MI).

L'azienda **Farmacie comunali corsichesi** (codice fiscale e partita i.v.a. 12130890150), con sede legale in via Sebastiano Caboto 3, c.a.p. 20094, a Corsico (MI), indirizzo di posta elettronica certificata [farmacicorsichesi@pec.it](mailto:farmaciecorsichesi@pec.it), nella forma di società per azioni la cui titolarità è del comune di Corsico, nel seguito sinteticamente definita anche "stazione appaltante", nella persona del direttore dottor Luigi Chiesa, oltre che responsabile unico del progetto, invita l'impresa a presentare la propria offerta economica per l'affidamento della fornitura in oggetto con le modalità indicate in questa lettera.

L'amministratore unico ha infatti autorizzato l'avvio dell'affidamento diretto in considerazione al fatto che la fornitura rientra nella fascia inferiore a 140.000 euro, in virtù dell'articolo 50, 1° comma, lettera b), del decreto legislativo 36/2023.

Oggetto della fornitura, modalità di esecuzione, importo e termine

L'oggetto dell'affidamento verte sulla fornitura e posa in opera dell'arredo dei locali adibiti alla farmacia comunale 4, sita in **via Ferdinando Magellano 5, Molinetto di Lorenteggio, c.a.p. 20094, a Corsico (MI)**. Nello specifico, come si evince anche dalle **tavole di disegno** allegate a questo invito, i lavori riguardano la fornitura e posa in opera dell'arredo, comprendendo anche trasporto, montaggio, smaltimento imballaggi e prove di funzionalità, e l'importo complessivo ammonta a **euro 90.000** (euro novantamila/00), oltre i.v.a.

L'aggiudicazione della fornitura avverrà secondo il **critério dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, e valutata sulla base di criteri oggettivi, di impatto economico, sociale e ambientale connessi all'oggetto dell'appalto, come previsto dall'articolo 108 del decreto legislativo 36 del 2023.

Il montaggio degli arredi dovrà essere effettuato nell'ultima settimana del mese di agosto come stabilito nel cronoprogramma di progetto, dove è indicato nel dettaglio il tempo utile di realizzazione di ogni fase. Il termine per l'esecuzione dei lavori è il **31 agosto 2025**.

Si precisa che tutti i materiali utilizzati per gli arredi dovranno essere di prima qualità, a norma con le vigenti normative, non pericolosi o tossici per persone e animali (con particolare attenzione all'emissione di formaldeide e altri residui di lavorazione). Le vernici eventualmente utilizzate dovranno essere non tossiche, esenti da piombo e cromo esavalente.

Modifiche contrattuali

La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 120 del decreto legislativo 36/2023, si riserva la facoltà di apportare, durante l'esecuzione della fornitura, delle modifiche contrattuali:

- a) per la **sopravvenuta necessità di lavori** supplementari non previsti nell'appalto iniziale;
- b) per le **varianti in corso d'opera**, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante.

In questi casi il contratto sarà modificato salvo che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.

La stazione appaltante può inoltre modificare il contratto, senza necessità di una nuova procedura e senza alterare la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa, se il valore della modifica è al di sotto del 10 per cento del valore iniziale del contratto.

Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali.

Non sono considerate sostanziali le modifiche al progetto o le modifiche contrattuali proposte dalla stazione appaltante o dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità della fornitura, si assicurino risparmi rispetto alle previsioni iniziali e si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione della fornitura.

Il contratto è sempre modificabile ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 36 del 2023 e nel rispetto delle clausole di rinegoziazione contenute nel contratto. Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto.

Si stabilisce fin da ora che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In questo caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Essendo prevista un'opzione di proroga per il termine della fornitura stabilita, il contraente originario è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.

Clausola di revisione dei prezzi

Come previsto dall'articolo 60 del decreto legislativo 36 del 2023, così come modificato dal decreto legislativo 209/2024, si farà luogo alla revisione dei prezzi. Questa clausola non apporta modifiche che alterano la natura generale del contratto e si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e opera nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire; una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e opera nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, di cui al comma 1° dell'articolo 60, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'i.s.t.a.t.:

- a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione;
- b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici, anche disaggregati, delle retribuzioni contrattuali orarie.

Gli indici di costo e di prezzo sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'i.s.t.a.t. conformemente alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.

Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo

Il contratto verrà stipulato con corrispettivo a corpo in relazione alla fornitura. Ai sensi dell'articolo 125, 1° comma del decreto legislativo 36 del 2023, sul valore del contratto è calcolato l'importo dell'**anticipazione del prezzo** che la stazione appaltante ha quantificato nella misura **pari al 40 per cento** da corrispondere all'impresa entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto.

Il **50 per cento** del valore del contratto sarà versato a conclusione del montaggio e dell'installazione dell'arredo che sarà accertato dal direttore dei lavori.

L'esito positivo sarà tempestivamente trasmesso al r.u.p., il quale emetterà il certificato di pagamento relativo all'acconto del corrispettivo che sarà inviato alla stazione appaltante per procedere al pagamento, previa emissione della fattura da parte dell'esecutore, che sarà effettuato decorsi trenta giorni dal suo ricevimento.

Si precisa inoltre che la stazione appaltante tratterà l'importo pari al **10 per cento** che sarà versato in seguito all'esito positivo del collaudo.

All'esito positivo del collaudo, il r.u.p. rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo; il pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione della fornitura, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

Resta fermo quanto previsto all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 231 del 9 ottobre 2002.

Le piattaforme digitali di cui all'articolo 25 assicurano la riconducibilità delle fatture elettroniche agli acconti versati e a tutti i pagamenti dei singoli contratti, garantendo l'interoperabilità con i sistemi centrali di contabilità pubblica.

Comunicazioni e chiarimenti

Per informazioni relative all'affidamento diretto l'impresa potrà rivolgersi alla consulente Debora Malvestito al seguente indirizzo di posta elettronica dmalvestito@gmail.com.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi a questa procedura saranno eseguiti utilizzando i mezzi di comunicazione elettronici.

L'impresa potrà inoltre richiedere eventuali chiarimenti inerenti ai lavori da eseguire, entro il termine fissato per la presentazione dell'offerta economica, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo di posta elettronica info@alessiolorenziarchiteto.it.

Soggetti ammessi a presentare l'offerta

Sono ammessi a presentare l'offerta economica gli operatori economici di cui all'articolo 1°, lettera l), dell'allegato I.1, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, ai sensi dell'articolo 65, 1° comma, del decreto legislativo 36 del 2023. Rientrano nella definizione di operatori economici le categorie indicate nel comma 2 dell'articolo 65 (singoli, consorzio, raggruppamenti temporanei di concorrenti, aggregazioni tra imprese).

Requisiti e modalità di verifica

La partecipazione all'affidamento diretto è rivolta all'impresa che deve essere in possesso dei seguenti requisiti, da dichiarare mediante la compilazione del d.g.u.e. e l'autodichiarazione di non sussistenza di cause di esclusione automatica, affinché la stazione appaltante possa effettuare la scelta tra soggetti in possesso di documentati requisiti.

A) Requisiti di ordine generale

L'impresa dovrà attestare la conformità agli articoli 94 (cause di esclusione automatica), 95 (cause di esclusione non automatica), 96 (disciplina dell'esclusione), 97 (cause di esclusione di partecipanti a raggruppanti) e 98 (illecito professionale grave) del decreto legislativo 36/2023.

In particolare l'articolo 94 del decreto legislativo 36 del 2023 prevede le **cause di esclusione automatica** dell'operatore economico dalla partecipazione alla procedura, tra cui la condanna con una sentenza definitiva o un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei reati indicati al 1° comma.

È altresì causa di esclusione la sussistenza, in riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice.

Sono altresì esclusi, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, gli operatori economici:

a) destinatari della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8

giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il **divieto di contrarre con la pubblica amministrazione**, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) che non abbiano presentato la **certificazione** di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbiano presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;

c) in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle **pari opportunità tra uomo e donna**, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

d) che siano stati sottoposti a **liquidazione giudiziale** o si trovino in stato di **liquidazione coatta** o di **concordato preventivo** o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di queste procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del codice;

e) iscritti nel casellario informatico tenuto dall'a.n.a.c. per aver presentato **false dichiarazioni** o **falsa documentazione** nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti oppure ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

f) che hanno commesso **violazioni gravi**, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (salvo il caso in cui abbiano ottemperato agli obblighi di pagamento oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto).

Sussistono altre cause di esclusione non automatica che sono disciplinate dall'articolo 95 del decreto legislativo 36 del 2023. Si tratta di quei casi in cui la stazione appaltante accerti:

a) la sussistenza di **gravi infrazioni**, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;

b) che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di **conflitto di interesse** di cui all'articolo 16 non diversamente risolvibile;

c) sussistere una **distorsione della concorrenza** derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;

d) sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le **offerte** degli operatori economici siano **imputabili a un unico centro decisionale** a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa procedura negoziata;

e) che l'offerente abbia commesso un **illecito professionale grave**, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati.

La stazione appaltante ha la facoltà di escludere l'operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che esso si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95.

B) Altri requisiti di partecipazione

Si richiede, per completezza e per trasparenza, di allegare alla propria offerta l'ultimo bilancio depositato e la quantificazione dei costi del personale.

C) Requisiti di ordine speciale

Sono requisiti di ordine speciale quelli previsti dall'articolo 100, ovvero:

- **idoneità professionale:**

- idonea direzione tecnica anche coincidente con la titolarità dell'impresa;
- avvenuta esecuzione di lavori per importo complessivo non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura;

- **capacità economica e finanziaria:**

- iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attività, prevista dall'oggetto sociale;
- non essere incorsi nelle cause di esclusione di cui al capo II dell'articolo 100 del decreto legislativo 36 del 2023 nel triennio precedente alla data della domanda di rilascio o di rinnovo dell'attestazione di qualificazione;
- adeguata capacità economica e finanziaria;

- **capacità tecniche e professionali:**

- adeguata dotazione di attrezzature tecniche e risorse umane;
- documentata pregressa esperienza professionale.

Avvalimento e subappalto

La stazione appaltante richiede all'impresa di specificare nel documento "Domanda di partecipazione e offerta economica" se intende avvalersi per la realizzazione dei lavori in oggetto dell'avvalimento, previsto dall'articolo 104 del decreto legislativo 36/2023, oppure del subappalto, disciplinato dall'articolo 119 del decreto legislativo 36/2023.

Garanzia definitiva

Per la sottoscrizione del contratto l'impresa dovrà costituire una **garanzia definitiva**, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione secondo quanto previsto dall'articolo 106, pari **al dieci per cento** dell'importo contrattuale, come stabilito dall'articolo 117 del decreto legislativo 36 del 2023.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità sopraindicate.

La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

Coperture assicurative richieste

L'esecutore della fornitura dovrà possedere la polizza contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori di consegna e montaggio degli arredi il cui massimale è pari ad almeno 3.000.000 di euro.

Modalità di presentazione dell'offerta economica e della documentazione

L'impresa dovrà inviare la **domanda di partecipazione entro le ore 12 del 2 maggio 2025**; dovrà successivamente inviare l'**offerta economica** e la **restante documentazione** (d.g.u.e., autodichiarazione di non sussistenza di cause di esclusione e ogni altra documentazione utile) per la fornitura in oggetto con il dettaglio

delle voci di costo riportate nel computo metrico **entro le ore 12 del 22 maggio 2025** in formato pdf, debitamente compilato, datato e sottoscritto dal rappresentante legale dell'impresa, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata farmaciecorsichesi@pec.it.

Sopralluogo

L'impresa che volesse effettuare un sopralluogo deve contattare il seguente indirizzo di posta elettronica info@allessiolorenziarchiteto.it per fissare l'appuntamento.

Imposta di bollo

L'appaltatore è tenuto a versare il **valore dell'imposta di bollo** al momento della stipula del contratto che è pari a **euro 40**.

Soccorso istruttorio.

In caso di necessità, la stazione appaltante assegna un termine, ai sensi dell'articolo 101, **non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni** per integrare la documentazione trasmessa oppure sanare ogni omissione. Inesattezza o irregolarità che sarà riscontrata.

L'impresa che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito sarà **esclusa**.

Criteri di aggiudicazione

La stazione appaltante procede all'aggiudicazione dei lavori sulla base del criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base del **miglior rapporto qualità/prezzo** o sulla base dell'**elemento prezzo o del costo**.

La stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014.

Nell'offerta economica l'impresa deve indicare, a pena di esclusione, i **costi della manodopera** e gli **oneri aziendali** per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale.

Offerte anormalmente basse

La stazione appaltante valuta la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta che appaia anormalmente bassa.

Gli elementi che vengono presi in considerazione sono previsti all'articolo 110, comma 3, del decreto legislativo 36 del 2023.

Altre disposizioni

L'accertamento della qualità della fornitura sarà effettuato secondo il giudizio insindacabile della stazione appaltante; se la fornitura dovesse risultare in tutto o in parte di qualità inferiore, con caratteristiche o in condizioni diverse da quelle stabilite, l'impresa aggiudicataria dell'appalto sarà tenuta a ritirarla a sue spese e a sostituire, nei tempi indicati dalla stazione appaltante, il materiale della qualità e tipologia stabilita.

Gli arredi forniti dovranno essere privi di ogni difetto dovuto a progettazione o errata esecuzione o materiali difettosi e dovranno possedere tutti i requisiti indicati nella documentazione tecnica allegata.

I materiali oggetto della fornitura dovranno rispondere alle vigenti normative CEE in materia di sicurezza e prevenzione incendio e conformi al decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche.

Il contratto è soggetto a **collaudo** e a verifica di conformità per le forniture, da parte del r.u.p. e dal direttore dell'esecuzione, per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative degli arredi, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

Tutte le operazioni di collaudo saranno effettuate entro il termine di dieci giorni dalla data della visita di collaudo svolta in seguito alla comunicazione di ultimazione della fornitura.

Risoluzione e recesso

L'articolo 122 prevede che la stazione appaltante può **risolvere il contratto**, senza limiti di tempo, se si verifica una delle condizioni descritte ai commi 1 e 2.

Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per **grave inadempimento** delle obbligazioni contrattuali da parte dell'impresa da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.

Il direttore dei lavori, quando accerta un grave inadempimento, avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 del decreto legislativo 36 del 2023. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del r.u.p., dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a **dieci giorni**, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori, riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.

Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

L'articolo 123 disciplina il recesso; la stazione appaltante può **recedere dal contratto** in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti, nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere.

La stazione appaltante manifesterà, mediante una formale comunicazione all'appaltatore, contenente il preavviso di **venti giorni**; decorso questo termine, la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

Per quanto riguarda l'esecuzione o il completamento nel caso di **procedura di insolvenza** o di **impedimento alla prosecuzione dell'affidamento** con l'esecutore designato, si rimanda a quanto previsto dall'articolo 124 del decreto legislativo 36 del 2023.

Penali e premi di accelerazione

Il contratto di appalto prevede, in virtù dell'articolo 126 del decreto legislativo 36 del 2023, delle penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali.

Le **penali** dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo **0,5 per mille** e **1,5 per mille** dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il **10 per cento** dell'ammontare netto contrattuale.

Essendo un appalto di fornitura, la stazione appaltante si riserva la possibilità di prevedere che, se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sia riconosciuto un **premio di accelerazione** per ogni giorno di anticipo.

Il premio è corrisposto a seguito dell'approvazione della fornitura da parte della stazione appaltante, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce 'imprevisti', nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che la fornitura e la posa in opera dell'arredo sia conforme alle obbligazioni assunte.

Svolgimento della procedura di affidamento diretto

a) verifica della documentazione e dei requisiti

La stazione appaltante verifica, al termine dei giorni concessi, il contenuto della domanda di partecipazione, dell'offerta economica e della documentazione inviata dall'impresa;

b) individuazione del migliore offerente

Una volta effettuato il controllo della documentazione, sarà redatto il verbale relativo alle attività di verifica svolte e sarà adottato il provvedimento che determinerà l'esclusione e l'ammissione dell'impresa;

c) aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

La stazione appaltante aggiudicherà pertanto la fornitura all'esito positivo del possesso dei requisiti del migliore offerente. Sarà informata l'impresa aggiudicataria e, entro trenta giorni, sarà sottoscritto il contratto mediante scrittura privata.

Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti da questa procedura di affidamento diretto sono devolute alla competenza dell'autorità giudiziaria del foro di Milano, come previsto ai sensi dell'articolo 209 del decreto legislativo 36 del 2023 e delle modifiche al codice del processo amministrativo del decreto legislativo 104 del 2 luglio 2010. Gli atti dell'affidamento diretto potranno essere impugnati unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione.

Si prevedono anche rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale, come l'accordo bonario per i lavori disciplinato all'articolo 210 del decreto legislativo 36 del 2023, la transazione descritta all'articolo 212 del decreto e l'arbitrato all'articolo 213.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 213, comma 3, del decreto legislativo 36 del 2023, la stazione appaltante non inserisce la clausola compromissoria in questo invito.

Informazioni complementari

La stazione appaltante assicura, in modalità digitale, l'accesso agli atti della procedura di affidamento diretto mediante l'acquisizione diretta dei dati e delle informazioni ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 36 del 2023.

L'accesso potrà essere effettuato, esclusivamente per i dati concessi dalla normativa, previa richiesta scritta all'indirizzo di posta elettronica certificata farmaciecorsichesi@pec.it oppure a info@farmaciecorsichesi.it.

Il direttore dell'azienda Farmacie comunali corsichesi
dottor Luigi Chiesa

Si allegano i seguenti documenti:

- tavole di disegno e computo metrico;
- cronoprogramma di progetto preliminare;
- domanda di partecipazione;
- offerta economica;
- d.g.u.e.;
- autodichiarazione di non sussistenza di cause di esclusione.